

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURDACA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1966

Modifiche alle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione potrebbe ritenersi il logico corollario di una lunga e nota campagna della stampa automobilistica che ha dibattuto il problema sull'opportunità o meno di concedere la patente di guida fin dall'età di sedici anni, anziché a diciotto, come attualmente previsto dal Codice della strada.

La maggioranza del pubblico e dei giornalisti si è manifestata favorevolmente attraverso serie e fondate osservazioni di natura fisica e psicologica sulla vita dei giovani.

I contrari mettono davanti il solito argomento del numero degli incidenti stradali, ritenendo che i giovani siano incoscienti e spericolati nella guida e possano far aumentare la quantità dei reati colposi della strada.

Prescindendo dal fatto che le statistiche registrano un numero di protagonisti d'incidenti stradali tra le persone di età superiore ai 30 anni, ormai i giovani d'oggi, educati alla nuova epoca del motore, cresciuti al ritmo di un genere di vita tutta differente dalle generazioni antiche e abituata agli aspetti vari e convulsi dell'evoluzione moderna, dal vertiginoso movimento del traffico intenso e continuo, hanno acquisito un abito spirituale e fisico capace di affrontare con maggiore prontezza ogni situazione: essi, nati in un clima diverso, così

come avviene in ogni campo, indubbiamente sono « mimetizzati » e raggiungono in un'età più giovane dei loro coetanei delle generazioni passate, la maturità e la capacità necessarie per stare alla guida di un automezzo.

Questa capacità, peraltro, è agevolata dal progresso della tecnica moderna che ha semplificato al massimo gli apparecchi di comando delle macchine e dalla sicurezza che offrono gli organi di controllo.

In molti Paesi del mondo l'età richiesta per il conducente è fissata in 16 anni e non sembra che tale norma abbia apportato degli inconvenienti. Certo che non è assolutamente possibile obiettare non essere i giovani a 16 anni idonei, dal punto di vista fisico, a condurre l'automobile, essendo notorio come siano proprio essi assai più abili degli uomini maturi.

L'obiezione spesso sollevata dai nostalgici *laudatores* è che i giovani sono avventati, spericolati, quasi incoscienti guidatori, portati perciò ad usare il mezzo meccanico senza la prudenza e la previggenza indispensabili a salvaguardare la incolumità propria e altrui.

Questi oppositori, che sono tali quasi per abitudine, in tutti i settori delle attività che vedono impegnati i giovani, non conoscono i giovani d'oggi, la loro precoce maturità ed il senso di responsabilità, rivelatori di

una consapevolezza dei valori della vita che deve accordare loro la fiducia.

Val la pena ricordare che le nostre leggi attribuiscono, salvo prova contraria, la capacità giuridico-penale (che è quella che riguarda la materia) fin dall'età di anni 14; sicchè non si riesce a trovare valide ragioni per opporre che tale capacità non si riscontri nei giovani a 16 anni (non già a 14) quando si deve affidare loro la guida di un'auto-vettura con tutte le responsabilità che l'affidamento comporta, e per il quale varranno le leggi in vigore.

L'automobile nella vita moderna non è l'antica per i più sconosciuta macchina la quale richiedeva l'intervento di meccanici specializzati per la difficoltà dell'uso dovuta alla « pesantezza » dei motori e delle leve di comando, ma un mezzo semplice nella guida che non richiede particolari abilità.

Sicchè la questione che potrebbe sollevare, e solleverà il disegno di legge, è sol-

tanto quella accennata della « maturità » dei giovani dal punto di vista psichico, una questione, dunque, che potremmo complessivamente definire di fiducia cui i giovani nostri hanno diritto per le ragioni accennate e soprattutto perchè l'esperienza che ci proviene dai Paesi dove la norma esiste è largamente positiva: nè siamo autorizzati a giudicare che la nostra gioventù per capacità, sviluppo mentale, senso di responsabilità ceda al confronto di quella delle altre Nazioni.

Piuttosto, sul terreno pratico, v'è da raccomandare agli organi esecutivi una meticolosa selezione negli aspiranti all'abilitazione, selezione che può ben essere esercitata con tutti i mezzi di cui la scienza moderna dispone e soprattutto con un'accurata rigorosa visita psico-tecnica che rappresenta una garanzia d'idoneità, non soltanto fisica ma puranco psichica, e con una indagine informativa sui caratteri del giovane.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto:

a) anni 14 per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

b) anni 14 per guidare ciclomotori;

c) anni 15 per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc;

d) anni 16 per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) anni 21 per guidare autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico ».

Al quarto comma dello stesso articolo 79 la parola « diciotto » è sostituita con la parola « sedici ».